



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE

In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 36378 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione all'udienza del 5.04.2022 e vertente

TRA

NATUNA S.R.L., già NATUNA S.P.A. (C.F. 13075200157) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. PORETTI EMANUELE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Piazzale Flaminio n. 9, per procura rilasciata a margine dell'atto di citazione in opposizione;

opponente

E

TF COSTRUZIONI S.R.L. (C.F. 11418381007), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. COSTANZO MARIA con studio in Frattamaggiore (NA), Via P.M. Vergara n. 140 (domicilio telematico), per procura depositata in atti;

opposta

Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo - Pagamento somme.

CONCLUSIONI

All'udienza del 5.04.2022 le parti concludevano come da verbale in atti.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto

Con atto di citazione ritualmente notificato, Natuna s.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8387/2021, con il quale le era stato ingiunto il pagamento di € 116.216,00 oltre spese, per fatture emesse in forza di due accordi quadro del 2014 e 2015, deducendo: la nullità del decreto per la previsione in



contratto di una clausola arbitrale, con conseguente incompetenza del giudice adito; l'infondatezza della pretesa creditoria relativa a prestazioni non realizzate o eseguite in difformità alle previsioni contrattuali; l'inammissibilità del procedimento monitorio per assenza di prova del presunto credito.

Concludeva quindi chiedendo: *“1. In via pregiudiziale dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario adito per i motivi esposti in narrativa ed in ogni caso in via preliminare accertare e dichiarare l'incompetenza del Giudice adito per l'esistenza, nei contratti inter partes, di una valida clausola compromissoria e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e comunque dichiarare inefficace l'opposto decreto ingiuntivo. 2. in via subordinata e nel merito, nel caso in cui l'eccezione pregiudiziale e/o preliminare non venissero accolta, revocare e/o annullare e comunque dichiarare inefficace l'opposto decreto ingiuntivo perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa.*

In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi all'avvocato antistatario Emanuele Poretti”.

Si costituiva l'opposta TF Costruzioni deducendo l'infondatezza dell'opposizione in quanto l'esistenza della clausola compromissoria non impediva comunque il ricorso al procedimento monitorio.

Concludeva quindi chiedendo: *“principaliter, nell'ipotesi in cui sia accertato che non sia stato esperito la mediazione come contrattualmente convenuta, sospendere il presente giudizio e concedere un termine per l'esperimento del tentativo di mediazione; in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'eccezione di inammissibilità ovvero nullità del decreto ingiuntivo opposto per essere competente il Collegio Arbitrale, dichiarare la propria incompetenza in favore del Collegio Arbitrale con compensazione delle spese per le motivazioni articolate al punto a); nel merito, respingere le domande tutte spiegate dalla società “Natuna”, per i motivi esposti in narrativa ai punti b) e c), confermando il decreto ingiuntivo opposto; Competenze e Spese vinte con attribuzione”.*



Alla prima udienza la causa era rimessa in decisione con assegnazione del termine di giorni 20 per memorie conclusionali e 10 per repliche.

Parte opponente ha sollevato tempestiva *exceptio compromessi*, alla luce dell'art. 24 degli accordi quadro in atti del 25.2.20214 e del 2.01.2015, in base alla quale ritiene l'odierna controversia ricompresa nella competenza arbitrale.

L'eccezione è fondata e deve essere accolta.

L'art. 24 di entrambi gli accordi quadro prodotti, intitolati "*Clausola arbitrale irrituale*", prevede che la soluzione di ogni controversia derivante dall'esecuzione dei contratti in esame debba essere deferita all'organismo di mediazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e, nel caso di mancata accettazione della proposta conciliativa del mediatore, a un collegio arbitrale che "deciderà secondo diritto".

E' pacifico che la richiesta del pagamento di corrispettivi pattuiti in un contratto di subappalto da' luogo a un controversia sull'esecuzione del contratto, dovendo col termine esecuzione intendersi l'adempimento di qualsiasi obbligazione discendente dal negozio contrattuale, compresa quella pecuniaria avente ad oggetto il versamento di somme dovute quale controprestazione della realizzazione dei lavori subappaltati.

In tema di competenza arbitrale, è consolidato l'orientamento della giurisprudenza secondo cui la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo, ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza di detta clausola, di revocare il decreto ingiuntivo e inviare le parti dinanzi al giudizio degli arbitri (Cass. Civ. 25939/2021, 5265/2011, 8166/1999).

Rientrando l'odierna controversia pienamente nell'ambito di operatività delle clausole compromissorie di cui all'art. 24 degli accordi quadro, con cui le parti hanno inteso derogare convenzionalmente alla competenza del Giudice ordinario, deve ritenersi che la controversia sia rimessa alla competenza dell'organo arbitrale, previo esperimento del tentativo di mediazione.



Da quanto esposto, discende la fondatezza della sollevata eccezione di incompetenza del Giudice della fase monitoria e del giudizio di opposizione, con conseguente nullità del decreto ingiuntivo che deve dunque essere revocato.

La fondatezza dell'opposizione e l'avvenuta pacifica emissione di analoga pronuncia tra le stesse parti, con riguardo al medesimo rapporto contrattuale, comporta la condanna della detta opposta al pagamento delle spese come liquidate in dispositivo, tenuto conto delle spese risultanti dal fascicolo, del valore della causa e delle attività espletate.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:

- Revoca il decreto ingiuntivo n. 8387/2021 – R.G. n. 22332/2021 emesso dal Tribunale di Roma in data 4.05.2021;
- dichiara la propria incompetenza a favore del collegio arbitrale di cui all'art. 24 degli accordi quadro;
- condanna l'opposta TF COSTRUZIONI S.R.L. al pagamento delle spese processuali in favore dell'opponente NATUNA S.R.L. nella misura di € 406,50 per spese e € 3.500,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, Avv. Emanuele Poretti, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma il 16/05/2022

Il Giudice

dott.ssa Clelia Testa Piccolomini

